

AVV. PROF. MANLIO FORMICA

Docente di Diritto Amministrativo

Patrocinante presso le Magistrature Superiori

Via Boccaccio, 2/A – 03043 – Cassino

Tel. Fax 077621028 – Cell 3895869025

studiomanlioformica@gmail.com

avv.manlioformica@pec.avvomaticassino.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 COD. PROC. CIV.

CON ISTANZA DI CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI EX ART. 700 C.P.C. ANCHE

INAUDITA ALTERA PARTE EX ART. 669 SEXIES COMMA 2 C.P.C.

Per:

ARCELLA DANIELE, c.f. RCLDNL77L21F839W, nato il 21 luglio 1977 a Napoli (NA), residente in Casagiove (CE), alla via Roma, n. 43, rappresentato e difeso, come da procura da intendersi in calce al presente atto, ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. e dell'art. 18, comma 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, dall'Avv. Prof. Manlio FORMICA (c.f. FRMMNL80H11F152N; n. fax 0776 21028; indirizzo PEC: avv.manlioformica@pec.avvomaticassino.it) del Foro di Cassino, elettivamente domiciliato presso lo Studio legale di quest'ultimo, sito in Cassino (FR), alla Via Boccaccio n. 2/A; ai sensi dell'art. 136 c.p.c. si chiede di far pervenire tutte le comunicazioni e le notificazioni attinenti al presente giudizio all'indirizzo pec iscritto nei Registri di Giustizia: avv.manlioformica@pec.avvomaticassino.it;

Ricorrente

Contro:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro *p.t.*, con sede in Roma, Viale di Trastevere, n. 76/A (c.f. 80185250588), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria *ex lege* con sede in Firenze, Via degli Arazzieri, n. 4, indirizzo pec iscritto nei Registri di Giustizia: ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it;

USR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER TOSCANA - AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI FIRENZE, in persona del l.r.*p.t.*,



rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria legale con sede in Firenze, Via degli Arazzieri, n. 4, indirizzo pec iscritto nei Registri di Giustizia: ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it;

Resistenti

con la chiamata in causa di tutti i docenti inseriti “*negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’ordinanza del Ministro dell’istruzione 6 maggio 2022, n. 112*”, ai sensi del Decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito n. 51 del 17 marzo 2023, con specifico riferimento alle “GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE SU POSTO DI SOSTEGNO I FASCLA” - ADSS *Sostegno Scuola secondaria II grado*” per l’Ambito territoriale della provincia di Firenze, che hanno ottenuto il titolo abilitante al Sostegno in Italia ovvero all’estero ed avevano già ottenuto al momento della proposizione della domanda il relativo riconoscimento ministeriale, così sopravanzando comunque l’odierno ricorrente in virtù della novella disposizione di cui all’art. 5, comma 14, D.L. n. 44/2023, conv. in L. n. 74/2023.

Controinteressati

OGGETTO: RICORSO EX ARTT. 414 E 700 C.P.C. AL FINE DI OTTENERE L’INSERIMENTO “A PETTINE” O ALMENO “IN CODA” NELLE GRADUATORIE GPS SOSTEGNO I FASCLA AI SENSI DEL D.M. N. 51/2023.

*

FATTO

1. Con atto numero protocollo m_pi.AOOPOLIS-ELENCHI-AGGIUNTIVI.REGISTRO UFFICIALE.I.9517614.21-04-2023 del 21 aprile 2023 (cfr. **all. 1**), il Sig. ARCELLA Daniele, come sopra generalizzato, proponeva domanda telematica di inserimento “*negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’ordinanza del Ministro dell’istruzione 6 maggio 2022, n. 112*”, ai sensi del Decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito n. 51 del 17 marzo 2023 (d’ora innanzi **D.M. n. 51/2023**), recante “*Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 6 maggio 2022, n. 112, e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti*



della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi" (cfr. all. 2).

2. Nello specifico, il ricorrente, già iscritto nelle GPS della provincia di Firenze come A046, ITP (b003 e B015) e incrociate sostegno II Fascia, proponeva la domanda al Ministero dell'Istruzione-Ufficio scolastico territoriale della provincia di Firenze;
3. Tra le varie posizioni per le quali veniva richiesto l'inserimento negli elenchi aggiuntivi, il ricorrente indicava anche l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle "GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE SU POSTO DI SOSTEGNO I FASCE" - ADSS Sostegno Scuola secondaria II grado (cfr. TAB 7 domanda telematica: all. 1, pag. 5);
4. Quale titolo di accesso per la predetta posizione, il ricorrente indicava **"Dichiarazione conseguimento specializzazione dopo il termine di presentazione domanda ma entro il 30 giugno 2023"**, in ossequio a quanto previsto dall'art. 3, co. 3, D.M. n. 51/2023, secondo cui **"Nell'istanza di partecipazione ... qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo"**.
5. Ed infatti, il ricorrente aveva specificato nella domanda telematica di inserimento negli elenchi aggiuntivi del 21.04.2023 di aver ottenuto all'estero, in Romania, il titolo di accesso abilitante all'inserimento nelle graduatorie ADSS Sostegno Scuola secondaria II grado;
6. Nello specifico, il Sig. Arcella dichiarava di aver conseguito in data 24/11/2022 il titolo abilitante *"Programul postuniversitar de formare si dezvoltare profesionala continua"* (trad. it.: *"Programma postuniversitario di formazione e sviluppo professionale continuo"*), rilasciato dalla Universitatea de Vest Vasile Goldis din Arad, Bd. Revolutiei 94-96, avente ad oggetto le seguenti discipline: *"Psicopedagogia delle persone con disturbi di comportamento; Tipi di linguaggio utilizzati nella comunicazione con persone con disabilità; Psicopedagogia dei deficienti mentali e logopedia; Psicopedagogia delle persone con carenze"* (cfr. all. 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater: *adeverinta l. originale.pdf, adeverinta traduczione.pdf, PIANO ANALITICO lingua originale.pdf, PIANO ANALITICO-traduczione.pdf*);



7. Già in data 09.01.2023, il Sig. Arcella Daniele aveva, peraltro, tempestivamente inoltrato la domanda n. 24827 al Ministero dell'Istruzione e del Merito volta ad ottenere il riconoscimento di tale titolo abilitante (cfr. **all. 4**);
8. Tuttavia, ad oggi, il Ministero non ha ancora provveduto al riguardo;
9. Tant'è che il Sig. Arcella si è visto costretto ad adire il TAR Lazio-sede di Roma avverso il silenzio inadempimento del Ministero (cfr. ricorso notificato il 29.07.2023: **all. 5**);
10. Ad ogni modo, in considerazione della domanda di riconoscimento del titolo abilitante estero, già inoltrata al momento dell'invio della domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi ex D.M. 51/2023, il ricorrente aveva pieno diritto a partecipare alla selezione e all'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive;
11. Sennonché, in data 14/07/2023, venivano pubblicati sul sito internet istituzionale https://www.csa.fi.it/graduatorie_docenti.html gli elenchi aggiuntivi per le "GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE SU POSTO DI SOSTEGNO I FASCLA" - ADSS Sostegno Scuola secondaria II grado, **nelle quali il ricorrente non figura inspiegabilmente in alcun modo !** (cfr. **all. 6**);
12. Immediatamente, in data 15 luglio 2023, il Sig. Arcella inoltrava pec di reclamo all'Ufficio Scolastico provinciale di Firenze, per ottenere l'inserimento negli elenchi aggiuntivi (cfr. **all. 7**);
13. Nella predetta pec di reclamo, il ricorrente accludeva nuovamente la domanda di riconoscimento del titolo abilitante estero già presentata nel mese di gennaio 2023;
14. Seguiva, in data 17 luglio 2023, una nuova pec di diffida inviata dall'odierno ricorrente al Ministero dell'Istruzione e del Merito per ottenere l'aggiornamento del proprio nominativo e l'inserimento nei predetti elenchi aggiuntivi (cfr. **all. 8**);
15. Entrambi i reclami restavano incredibilmente privi di riscontro.
16. Tanto premesso, appare oltremodo evidente che l'omesso inserimento del Sig. Arcella nelle GPS di Sostegno I Fascia Scuola secondaria II grado o, quantomeno, negli elenchi aggiuntivi, sia palesemente illegittimo, immotivato e altamente pregiudizievole per la posizione della ricorrente;
17. Alla luce dei requisiti di partecipazione, il Sig. Arcella aveva infatti pieno diritto ad essere inserito quantomeno ex D.M. n. 51/2023, in attesa del riconoscimento del titolo abilitante conseguito all'estero (cfr. art. 3, co. 3, D.M. n. 51/2023);



18. La posizione del ricorrente risulta altresì pregiudicata per effetto del D.L. n. 44/2023, conv. in L. n. 74/2023, intervenuto nelle more (dopo la presentazione della domanda e del reclamo), che all'art. 5, comma 13 e 14, ha introdotto, in maniera del tutto irragionevole, una serie di disposizioni che incidono in senso fortemente regressivo nei riguardi dei docenti in attesa del riconoscimento del titolo abilitante all'inserimento delle graduatorie sul Sostegno;
19. Ed infatti, l'art. 5, co. 13, D.L. cit. ha previsto che *“per l'anno scolastico 2023/2024, coloro che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della [legge 3 maggio 1999, n. 124](#), con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, sono iscritti in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino all'effettivo riconoscimento del titolo di accesso”*;
20. Il successivo comma 14 ha invece previsto che *“i soggetti di cui al comma 13 sottoscrivono i contratti a tempo determinato, con clausola risolutiva espressa, per il conferimento delle supplenze in subordine ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia o negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della [legge 3 maggio 1999, n. 124](#)”*;
21. In sostanza, il legislatore ha immotivatamente escluso i docenti in attesa di riconoscimento del titolo estero dalla facoltà di essere inseriti, “a pettine”, in ragione dei titoli effettivamente posseduti, in base ad un criterio schiettamente meritocratico;
22. Al contrario, gli stessi sono stati relegati in una sorta di “girone dei dannati”, da cui attingere solo nella ipotesi, del tutto inverosimile, di esaurimento degli aspiranti docenti al Sostegno con titolo abilitante italiano (o estero già riconosciuto), i quali vengono ingiustamente privilegiati, anche se in possesso di punteggio deteriore;
23. In luogo del criterio meritocratico, è stato, quindi, prescelto un metodo biecamente burocratico, del tutto ingiustificato, non conforme ai parametri costituzionali, come già segnalato dalla Consulta per una precedente disposizione analoga in quanto a *ratio* (cfr. **Corte cost., sentenza n. 41/2011**);
24. A riprova della perdurante illegittimità dell'operato dell'amministrazione resistente si segnala che con provvedimento dell'USR Toscana – USP Firenze del 14.07.2023 sono state pubblicate le GPS di I fascia, con sottofasce pubblicate il 10.08.2023, le quali brillano per l'altisonante assenza del nominativo del ricorrente, né “a pettine”, né negli elenchi aggiuntivi (**all.6**)!



25. Il ricorrente ha pertanto interesse ad agire per ottenere l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle "GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE SU POSTO DI SOSTEGNO I FASCLA" - ADSS Sostegno Scuola secondaria II grado per la provincia di Firenze, ai sensi del D.M. n. 51/2023;
26. Tale inserimento dovrà avvenire in primo luogo "a pettine", in ragione dell'effettivo punteggio conseguito dall'istante in base ai titoli posseduti, se del caso previa disapplicazione per contrasto col diritto UE del D.L. cit. o previo rinvio alla Corte costituzionale per l'accertamento della illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 14, D.L. n. 44/2023; in ogni caso, previa disapplicazione delle GPS pubblicate dall'USP di Firenze (all.6);
27. In subordine, si chiede quantomeno l'inserimento "in coda", avendo comunque il ricorrente del tutto pacificamente i requisiti per l'inserimento nei predetti elenchi aggiuntivi;
28. Atteso quanto sopra, è interesse attuale e concreto del Sig. Arcella agire in giudizio davanti al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, avente giurisdizione nella controversia *de qua* (v. sul punto **Cons. Stato, sez. VI, 7 settembre 2021, n. 6230**; **Consiglio di Stato, sez. VI, n. 5545 del 17.09.2021**; **Cassazione civile, SS.UU. n. 21198/2017**);
29. In ordine, invece, alla competenza per territorio deve riconoscersi quella del Tribunale di Firenze, ai sensi dell'art. 413, comma 5, c.p.c., per cui "*competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto*";
30. Si ritiene, infine, come verrà argomentato *funditus* nel prosieguito, che sussistano i presupposti normativi del *fumus* e del *periculum*, necessari per l'attivazione della tutela giurisdizionale d'urgenza (art. 700 c.p.c.), essendo la posizione giuridica del ricorrente seriamente pregiudicata dall'omesso e indebito mancato inserimento negli elenchi aggiuntivi, circostanza che priva illegittimamente il Sig. Arcella di ogni minima probabilità di imminenti supplenze, considerato altresì il suo *status* attuale di disoccupato, che vive in una realtà familiare con notevolissime difficoltà economiche (una moglie lavoratrice solo *part time* e 3 figli, due dei quali minori e tutti privi di indipendenza economica: cfr. **all. 9**);
31. Tanto premesso in fatto, si argomenta quanto segue in diritto.



DIRITTO

I. Sulla giurisdizione del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro

L'argomentazione sul punto sarà sintetica, essendosi ormai cristallizzata la giurisprudenza della S.C.

Quest'ultima, infatti, ha ormai da tempo chiarito (**cf. sentenza delle Sezioni Unite n. 21198/2017**) che, ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto dei docenti della scuola all'inserimento in una graduatoria occorre avere riguardo al *petitum* sostanziale dedotto in giudizio. Di conseguenza, se oggetto della domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo e solo quale effetto della rimozione di tale atto l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento nella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo; se viceversa la domanda è volta specificamente all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.

Tale indirizzo è stato fatto proprio anche dal Consiglio di Stato, che ancora recentemente ha ribadito che *“le controversie aventi ad oggetto il collocamento nelle graduatorie del comparto scolastico sono attribuite al giudice ordinario se il ricorso è diretto all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria e non all'annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo che disciplina la materia”* (**Cons. Stato, sez. VI, 7 settembre 2021, n. 6230**).

Orbene, col presente ricorso, il Sig. Arcella Daniele intende far accertare prioritariamente, anche in via d'urgenza (art. 700 c.p.c.), il proprio diritto all'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie GPS Sostegno I fascia per le Scuole secondarie di II grado, alla luce della stessa normativa di settore (da ultimo il menzionato D.M. n. 51/2023).

Alla luce del *petitum* azionato, è quindi indubbia la giurisdizione del Giudice Ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

II. Sulla competenza territoriale del Tribunale di Firenze, in funzione di Giudice del lavoro.

Anche su questo punto solo qualche cenno.



Al fine di individuare correttamente il foro territorialmente competente, nelle controversie promosse nei confronti del Ministero dell'Istruzione si applica **il quinto comma dell'art. 413, cod. proc. civ.** (introdotto dall'art. 40 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80), per cui *“competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”* (sul punto v. anche **Tribunale de L'Aquila, sent. n. 2859/2019**).

Atteso quanto innanzi, rilevato che il ricorrente ha fatto domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi per le graduatorie GPS Sostegno I Fascia della provincia di Firenze, il giudizio dovrà intendersi correttamente incardinato presso l'intestato Tribunale.

III. Illegittimità del D.M. n.51/2023 - Illegittimità costituzionale dell'art. 5, commi 13 e 14, D.L. n. 44/2023, conv. in L. n. 74/2023 – Necessità della disapplicazione della disposizione in parola in quanto contrastante con la normativa comunitaria – Diritto del ricorrente all'inserimento “a pettine” e non “in coda”, in virtù del principio meritocratico. Violazione degli artt. 3, 24, 113, 51, 97, 11 e 117, comma 1, Cost. - Illegittimità delle GPS pubblicate dall'USP di Firenze (all.6)

Come già anticipato nella disamina in fatto, all'indomani della pubblicazione del DM n.51/2023 e dell'inoltro da parte del ricorrente della domanda telematica di inserimento negli elenchi aggiuntivi (21.04.2023), veniva emanato il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, conv. in L. n. 74/2023, che all'art. 5, comma 13 e 14, ha introdotto, in maniera del tutto irragionevole, una serie di disposizioni che comprimono il legittimo diritto dei docenti in attesa del riconoscimento del titolo abilitante estero all'inserimento a pieno titolo nelle graduatorie sul Sostegno.

Ed infatti, l'art. 5, co. 13, D.L. cit. ha previsto che *“per l'anno scolastico 2023/2024, coloro che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124, con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, sono iscritti in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino all'effettivo riconoscimento del titolo di accesso”*.

Il successivo comma 14 ha invece previsto che *“i soggetti di cui al comma 13 sottoscrivono i contratti a tempo determinato, con clausola risolutiva espressa, per il conferimento delle supplenze in subordine ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia o negli elenchi*



aggiuntivi delle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124'.

In sostanza, il legislatore ha immotivatamente escluso i docenti in attesa di riconoscimento del titolo estero dalla facoltà di essere inseriti in graduatoria in ragione dei titoli effettivamente posseduti, così come dovrebbe essere alla stregua del criterio schiettamente meritocratico.

Al contrario, gli stessi – in barba al principio di uguaglianza e di parità di trattamento – sono stati relegati in una “graduatoria distinta”, da cui attingere solo nella ipotesi, del tutto inverosimile, di esaurimento degli aspiranti docenti di Sostegno con titolo abilitante italiano (o estero già riconosciuto), i quali vengono ingiustamente privilegiati anche se in possesso di punteggio inferiore.

In luogo del criterio meritocratico, è stato, quindi, prescelto un metodo biecamente burocratico, del tutto ingiustificato, non conforme ai parametri di matrice costituzionale e comunitaria.

Nello specifico, la scrivente difesa ritiene che sia possibile cogliere i seguenti aspetti che fanno seriamente dubitare della legittimità costituzionale di tale intervento normativo.

Anzitutto, l'art. 5, co. 14, D.L. n. 44/2023 pare in irriducibile antitesi con l'art. 3 Cost. perché, in modo irragionevole e in violazione del principio di uguaglianza, prevede un diverso e ingiustificato trattamento tra docenti che hanno già ottenuto il riconoscimento del titolo abilitante estero al Sostegno e quelli che sono in attesa del riconoscimento.

Se, infatti, l'aspirante docente è ancora in attesa del riconoscimento, vale la regola deteriore del collocamento in coda; mentre per coloro che hanno già ottenuto il riconoscimento (ovvero hanno conseguito un titolo italiano), vale la regola del collocamento a “pettine”, secondo il quale si tiene conto del pregresso punteggio posseduto dal docente.

Tale differenziazione è evidentemente irragionevole: è indubbiamente sproporzionato imporre all'istante un fatale aggravamento della sua condizione. Infatti, a prescindere dal punteggio complessivo (dato da titoli e servizio), egli si vede collocato sempre e comunque “in fondo” rispetto a coloro (magari possessori di un punteggio inferiore) che hanno avuto la “grazia” di vedersi già riconosciuto il titolo abilitante estero (il ricorrente è in attesa dal gennaio scorso!) ovvero hanno conseguito un titolo in Italia.

La norma censurata pare inoltre in contrasto con gli artt. 24 e 113 Cost., dacché la stessa si traduce in una disposizione con portata precettiva retroattiva (come nel caso dell'odierno istante, che aveva inoltrato la domanda di inserimento prima dell'emanazione del D.L.) che



limita di fatto il diritto di difesa del ricorrente al quale è preclusa, per effetto dello *jus superveniens*, la possibilità di far valere appieno tutela giurisdizionale inizialmente accordata.

L'art. 5, comma 14, D.L. n. 44/2023 pare, poi, contrastare in maniera evidente con l'art. 51 Cost., poiché, in modo irragionevole, introduce una disciplina che penalizza gli aspiranti docenti in attesa del riconoscimento del titolo estero (procedimento rimesso ai tempi e alla discrezionalità della stessa Amministrazione resistente che così ha letteralmente “in mano” la sorte di migliaia di persone nel frattempo bisognose di partecipare alle varie selezioni indette), con ciò violando il principio secondo il quale tutti i cittadini possono accedere ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza.

Risultano in tal modo lesi anche i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), i quali non possono essere assicurati da una norma che presenta profili arbitrari e manifestamente irragionevoli.

Infine, si ritiene che la norma censurata violi, altresì, l'art. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 21 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea e dell'art. 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, introducendo una discriminazione illegittima sia ai sensi del diritto UE che della CEDU.

Si segnala, peraltro, che una disposizione analoga a quella contestata in questa sede è stata già in passato oggetto di censura da parte della Corte costituzionale.

Nello specifico, con la **sentenza n. 41 del 2011**, la Consulta aveva già avuto modo di affermare che *“E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 1, comma 4-ter, del d.l. 25 settembre 2009, n. 134, aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167, in quanto stabilisce che la lett. c) del comma 605 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del d.l. n. 97 del 2004, convertito dalla legge n. 143 del 2004, è consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre che la permanenza nella provincia prescelta in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie per il biennio scolastico 2007-2009, di essere inseriti anche nelle graduatorie di altre province dopo l'ultima posizione di III fascia. La disposizione censurata - avente portata innovativa con carattere retroattivo, anziché interpretativa, poiché non individua alcuno dei contenuti normativi plausibilmente ricavabili dalla disposizione oggetto dell'asserita interpretazione - introduce, con effetto temporale rigidamente circoscritto al biennio 2009-2011, una disciplina eccentrica, rispetto alla regola dell'inserimento "a pettine" dei docenti nelle graduatorie, vigente sia anteriormente che posteriormente all'esaurimento del suddetto biennio e costituente, dunque, il criterio ordinamentale prescelto dal legislatore, anche nella prospettiva di non ostacolare indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale. Una siffatta deroga, non giustificata da alcuna obbiettiva ragione ed imposta retroattivamente, non può superare il vaglio di costituzionalità, con riguardo al carattere*



non irragionevole che le disposizioni primarie debbono rivestire. La norma de qua, infatti, prevede che se il docente chiede, in occasione dell'aggiornamento per il biennio scolastico 2011-2013, l'iscrizione in una graduatoria provinciale diversa da quella in cui era inserito nel biennio 2007-2009 vedrà riconosciuto il punteggio e la conseguente posizione occupata nella graduatoria di provenienza. Diversamente, se il docente chiede il trasferimento in occasione delle operazioni di integrazione e di aggiornamento per il biennio 2009-2011 viene inserito nelle graduatorie delle province scelte dopo l'ultima posizione di III fascia. L'effetto di tale previsione è, quindi, quello della sospensione per il biennio 2009-2011 della regola secondo la quale i mutamenti di graduatoria devono avvenire nel rispetto del principio del merito e, quindi, con il riconoscimento del punteggio e della posizione attribuiti al singolo docente nella graduatoria di provenienza. Il merito costituisce, invero, il criterio ispiratore della vigente disciplina del reclutamento del personale docente, secondo cui l'accesso ai ruoli avviene per il 50 per cento dei posti con concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo dalle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento, periodicamente integrate mediante l'inserimento degli idonei non vincitori dei concorsi regionali e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento da una provincia ad un'altra, e utilizzate dall'amministrazione scolastica anche per il conferimento di supplenze. Contemporaneamente all'introduzione di nuovi candidati, viene aggiornata la posizione di coloro che sono già presenti in graduatoria e che, nelle more, hanno maturato ulteriori titoli, valutabili ai fini di un possibile futuro incarico. **La disposizione impugnata deroga a tali principi e, impiegando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che - limitata al biennio 2009-2011 - COMPORTA IL TOTALE SACRIFICIO DEL CRITERIO DEL MERITO POSTO A FONDAMENTO DELLA PROCEDURA DI RECLUTAMENTO DEI DOCENTI PER ASSICURARE LA MIGLIORE FORMAZIONE SCOLASTICA POSSIBILE**" (cfr. Corte cost., sentenza n. 41/2011, Massima n. 35330, in cortecostituzionale.it).

In sostanza, il Giudice delle leggi ha già da tempo biasimato la legittimità di discipline eccentriche rispetto alla regola dell'inserimento "a pettine" dei docenti nelle graduatorie, che finiscono per obliterare totalmente il criterio del merito, in evidente distonia con la scelta operata dal legislatore con la legge n. 124 del 1999, istitutiva delle graduatorie permanenti, di individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio del merito.

Pertanto, anche alla luce della richiamata pronuncia della Corte costituzionale, solo ove non si ritenesse di procedere con la diretta disapplicazione dell'art. 5, co. 14, D.L. cit. (per contrasto col diritto UE), si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia sollevare



questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, co. 14, D.L. n. 44/2023, per violazione degli artt. 3, 24, 113, 51, 97, 11, 117, co. 1, Cost., nei termini sopra argomentati.

La questione, così come illustrata, ha certamente i caratteri, richiesti dall'art. 23 della L. n. 87/1953, ovvero:

- ***La non manifesta infondatezza***, trattandosi di materia già attenzionata da parte della giurisprudenza costituzionale con la richiamata decisione n. 41/2011;

- ***La rilevanza*** in relazione alla controversia in esame, dal momento che per effetto della nuova disposizione normativa il ricorrente, in mancanza di un intervento salvifico della Corte, sarebbe semplicemente inserito negli elenchi aggiuntivi, “in coda” a tutti coloro che sono in possesso di titolo abilitante italiano al Sostegno o sono in possesso di titolo abilitante estero già riconosciuto dal Ministero.

Si insiste, quindi, perché l'Ill.mo Giudice adito sollevi questione di illegittimità costituzionale nei termini sopra esposti, disponendo i conseguenti adempimenti previsti dall'art. 23, co. 4, L. n. 87/1953, il tutto previa contestuale disapplicazione del DM n.51/2023 e delle GPS appena pubblicate dall'USP di Firenze (**all.6**).

IV. In subordine: Violazione e/o falsa applicazione del D.M. n. 51/2023 – Carenza assoluta di motivazione (art. 3 L. n. 241/1990) - Eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, illogicità, travisamento dei fatti e per difetto di istruttoria – Diritto del ricorrente ad essere inserito nelle “GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE SU POSTO DI SOSTEGNO I FASCIA” - ADSS Sostegno Scuola secondaria II grado, ai sensi del D.M. n. 51/2023 – Illegittimità del provvedimento di approvazione delle GPS del 14.07.2023 e delle graduatorie pubblicate tra luglio e agosto 2023 dall'USP di Firenze (all.6) e susseguente necessità di disapplicazione

Come già argomentato nella disamina in “fatto” del presente ricorso, emerge con palmare evidenza l'illegittimità della omessa inclusione del ricorrente nelle “GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE SU POSTO DI SOSTEGNO I FASCIA” - ADSS Sostegno Scuola secondaria II grado, istituiti ai sensi del D.M. n. 51/2023 o, quantomeno, negli Elenchi Aggiuntivi.

Stabilisce, infatti, l'**art. 2, comma 1, D.M.** cit. che “*Nelle more della ricostituzione delle GPS sui posti di sostegno e delle correlate GI, possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle GI cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di specializzazione*



*sul sostegno per il relativo grado entro il 30 giugno 2023. **La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, validi quale specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente***”.

Il successivo **art. 3, comma 3, D.M.** cit. prosegue poi stabilendo che “*nell’istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara i titoli di abilitazione e/o specializzazione richiesti per l’accesso agli elenchi aggiuntivi, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, con l’esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; **qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo***”.

Orbene, alla luce delle richiamate coordinate normative, ferma restando la domanda posta in via principale avente ad oggetto l’inclusione a pieno titolo in graduatoria (“a pettine”, eventualmente con riserva) alla stregua del maturato punteggio, il ricorrente in via subordinata aveva comunque diritto ad essere incluso negli elenchi aggiuntivi, in attesa del riconoscimento del titolo abilitante estero, come da ricorso per silenzio inadempimento che lo stesso è stato costretto a depositare, stante la colpevole inerzia dell’amministrazione competente.

Rinviando alla parte in fatto per la puntuale ricostruzione della sequenza di fatti e di dati, basti qui sintetizzare che:

- in data 21.04.2023 il Sig. Arcella, già iscritto nelle GPS della provincia di Firenze come A046, ITP (b003 e B015) e incrociate sostegno II Fascia, inoltrava ritualmente la domanda telematica di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle “GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE SU POSTO DI SOSTEGNO I FASCIA” - ADSS Sostegno Scuola secondaria II grado (cfr. TAB 7 domanda telematica: **all. 1**, pag. 5);
- quale titolo di accesso per la predetta posizione, il ricorrente indicava “*Dichiarazione conseguimento specializzazione dopo il termine di presentazione domanda ma entro il 30 giugno 2023*”, in ossequio a quanto previsto dal richiamato art. 3, co. 3, D.M. n. 51/2023;



- il ricorrente specificava nella domanda telematica di aver ottenuto (il 24/11/2022) il titolo di accesso abilitante all'inserimento nelle graduatorie ADSS Sostegno Scuola secondaria II grado all'estero, in Romania (cfr. **all. 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater**: *adeverinta l. originale.pdf, adeverinta traduczione.pdf, PLANO ANALITICO lingua originale.pdf, PLANO ANALITICO-traduczione.pdf*);
- il ricorrente dichiarava altresì che già in data 09.01.2023 aveva tempestivamente inoltrato la domanda al Ministero dell'Istruzione volta ad ottenere il riconoscimento di tale titolo abilitante (cfr. **all. 4**) e di essere ancora in attesa del riconoscimento del titolo stesso, essendosi peraltro visto costretto ad agire davanti al giudice amministrativo contro il silenzio inadempimento del Ministero (cfr. **all. 5**);
- nonostante la ritualità della domanda, all'atto della pubblicazione degli elenchi aggiuntivi, in data 14/07/2023, il ricorrente si avvedeva di non essere in alcun modo ricompreso nella graduatoria;
- le successive pec di reclamo e di richiesta di rettifica del 15.07 e del 17.07 u.s. rimanevano altresì inevase (cfr. **all. 7 e 8**);
- le graduatorie pubblicate tra luglio ed agosto 2023 non recano il nominativo del ricorrente ed esigono pertanto di essere disapplicate in quanto illegittime (all.6)

Così ricostruiti i fatti, è palese che l'Amministrazione scolastica sia incorsa nel vizio di violazione di legge, avendo di fatto disapplicato nei riguardi del ricorrente le previsioni del D.M. n. 51/2023 (in particolare art. 2, co. 1 e art. 3, co. 3), che legittimavano pienamente la domanda del Sig. Arcella di inserimento negli elenchi aggiuntivi.

Al predetto vizio si accompagna la totale carenza di motivazione dell'esclusione, motivazione che, alla luce dell'art. 3 L. n. 241/1990, deve accompagnare in termini generali qualsiasi atto amministrativo, a maggior ragione quelli che, come nella vicenda in esame, pregiudicano il legittimo affidamento ingenerato nei destinatari in connessione al godimento di diritti di rilevanza costituzionale (nel caso di specie, il diritto al lavoro).

Né, del resto, all'Amministrazione sarebbe possibile rimediare al *vulnus* determinato attraverso una motivazione postuma, considerato che la giurisprudenza più recente (v. *ex multis* **Consiglio di Stato, IV, 17 giugno 2020, n. 3896**) ha avuto occasione di chiarire che, anche laddove il provvedimento sia redatto in forma evidentemente semplificata (v. art. 2, co. 1, L. n. 241/90), sulla base di un'unica ragione di fatto e di diritto, resta comunque fermo il divieto di integrazione postuma del compendio motivazionale.



Tale divieto, infatti, impone al giudice di vagliare la legittimità del provvedimento unicamente alla stregua delle motivazioni in questo riportate senza poter considerare eventuali ragioni ulteriori che emergessero nel corso del giudizio o che fossero comunque manifestate dall'amministrazione in atti successivi.

Non da ultimo, il provvedimento di esclusione del ricorrente dalle graduatorie è pure affetto da eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, illogicità, travisamento dei fatti e per difetto di istruttoria, dal momento che l'esame della domanda e degli allegati avrebbe dovuto condurre de plano l'Amministrazione all'inserimento del ricorrente nelle GPS, "a pettine" con riserva ovvero negli elenchi aggiuntivi.

Al contrario la totale e immotivata esclusione dalle graduatorie appena pubblicate (**all.6**), pur in presenza dei requisiti richiesti e dei documenti comprovanti, è chiaro indice di una totale assenza di approfondimento istruttorio da parte degli odierni resistenti e determina la precipua necessità di disapplicazione anche di tali ultimi provvedimenti in quanto illegittimi.

V. Illegittimità dell'inerzia serbata dall'Amministrazione resistente, in relazione al reclamo del 15 e del 17 luglio 2023 – Violazione e/o falsa applicazione artt. 2-3 L. 241/1990 – Sussistenza dell'obbligo di provvedere in capo all'amministrazione resistente – Manifesta fondatezza della pretesa avanzata dal ricorrente.

Risulta inoltre di palmare evidenza come l'Amministrazione scolastica abbia palesemente abdicato all'obbligo di provvedere sull'istanza ricevuta in data 15.07.2023 e ancora il 17.07.2023 (cfr. **all. 7 e 8**).

E' noto infatti che l'obbligo giuridico di provvedere ex art. 2 L. 241/90: "*sussiste in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongono l'adozione di un provvedimento e quindi, tutte le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni [...] dell'amministrazione*" (**C. St., sez. IV, 12.02.2015 n. 741**).

Occorre allora stigmatizzare con forza la deprecabile condotta perpetrata dalle resistenti, la quale raggiunge vette inimmaginabili sol che si consideri come le medesime, non solo non abbiano riconosciuto il diritto sacrosanto del ricorrente a essere incluso nelle GPS "a pettine" (con riserva) o, in via subordinata, negli elenchi aggiuntivi ex D.M. n. 51/2023, **MA NON ABBIANO NEPPURE EVIDENZIATO LE RAGIONI DEL MANCATO ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA!**



In ultima analisi, tale comportamento non stupisce, atteso che con tutta evidenza non sussistevano e non sussistono fondate ragioni a sostegno del mancato accoglimento della domanda prodotta dal ricorrente.

Tale atteggiamento tradisce la scelta di fondo sulla quale vengono erette le operazioni di reclutamento del personale docente, ossia la TOTALE SEGRETEZZA DELLE OPERAZIONI E DEI CRITERI SUI QUALI LE STESSE SONO STATE EFFETTUATE, atteggiamento che non dovrebbe avere cittadinanza in un Paese avanzato.

Si insiste dunque affinché codesto Giudicante voglia sanzionare la illegittima e colpevole inerzia serbata dalle resistenti in ordine ai reclami del 15 e del 17 luglio 2023.

VI. Sulla sussistenza dei presupposti dell'invocata tutela cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c. *Fumus boni iuris e periculum in mora*.

Con il presente ricorso si richiede altresì l'emissione di un provvedimento cautelare d'urgenza, ai sensi dell'art. 700 c.p.c, volto a dichiarare l'immediato inserimento del ricorrente nelle "GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE SU POSTO DI SOSTEGNO I FASCLA" - ADSS Sostegno Scuola secondaria II grado, "a pettine" (con riserva) ovvero, in subordine, negli elenchi aggiuntivi istituiti ai sensi della citata normativa.

Circa la sussistenza dei requisiti cautelari si rappresenta quanto segue.

Per quanto attiene al *fumus*, sia consentito rinviare alla narrazione che precede, laddove sono stati lumeggiati molteplici profili di illegittimità e di irragionevolezza dell'operato della P.A., il cui *agere* si pone con tutta evidenza in palese spregio dei principi di ragionevolezza e di logicità dell'azione amministrativa, in quanto violativo di precetti normativi attuativi di preminenti valori costituzionali.

Sussiste inoltre il *periculum in mora*, in quanto il mancato riconoscimento del diritto cagiona effetti lesivi irreparabili, involgenti la sfera dei diritti personali e familiari del Sig. Arcella, costituzionalmente garantiti e insuscettibili di reintegrazione per equivalente *ex post*.

Il *periculum* qui denunciato rileva sotto molteplici profili.

In *apicibus*, la situazione delineatasi è foriera di una condizione di estrema precarietà a danno del Sig. Arcella, che, ad oggi, non può neppure sperare di essere collocato nelle predette graduatorie, il che comporta l'impossibilità di condurre un'esistenza dignitosa, essendogli preclusa la possibilità di programmare, anche nel breve termine, le proprie scelte di vita.



A tal fine si rappresenta che la condizione familiare del ricorrente è la seguente: al momento egli è disoccupato e l'unico reddito è prodotto dalla moglie, Sig.ra Maione Luisa, lavoratrice dipendente in regime *part time*, che nell'anno 2022 ha prodotto un reddito di soli € 6.903,00.

La situazione familiare è inoltre “felicamente” aggravata dalla presenza di 3 figli, 2 dei quali ancora minorenni e comunque tutti privi di indipendenza economica: Arcella Marco (di anni 17), Arcella Sofia (di anni 10), Arcella Giovanni (di anni 23).

Il tutto risulta dalla dichiarazione di esenzione in atti che si produce in allegato (cfr. all. 9).

In secundis, non certo per importanza, la mancata partecipazione alle graduatorie comporta l'impossibilità per il ricorrente di sperare di essere chiamato almeno per qualche supplenza e così di incrementare anche *pro futuro* il suo punteggio nell'anno scolastico e rispendibile nell'anno successivo, con l'intollerabile conseguenza di vedersi nuovamente scavalcato, ancora una volta, da soggetti privi di titolo.

Gli aspetti sopra richiamati sono stati ampiamente valorizzati dalla giurisprudenza di merito ai fini della sussistenza del *periculum*.

In particolare, per quanto concerne l'omesso inserimento nelle graduatorie, è stato ampiamente riconosciuto che “quanto al *periculum in mora* è evidente e documentato il pregiudizio imminente ed irreparabile” quando sia intervenuta “l'eliminazione della graduatorie”, dal momento che “risulta in gioco non solo questo posto di lavoro ma ogni aspettativa futura di lavoro ” (cfr. Tribunale Bologna Sez. lavoro, Ord., 30-03-2016, in *leggiditalia.it*).

Allo stesso modo, è da valorizzare ai fini del *periculum* anche la perdita di ogni possibilità economica per effetto della condotta del datore di lavoro che priva il lavoratore della possibilità di percepire una propria retribuzione.

In particolare, si è affermato che “la mancata corresponsione della retribuzione fa ragionevolmente presumere che – nel tempo necessario per lo svolgimento del giudizio di merito – il ricorrente possa subire pregiudizi irrisarcibili a causa della mancanza di fonti di sostentamento per sé e per la propria famiglia” (cfr. ord. Trib. Frosinone del 28.09.2010).

Allo stesso modo il Giudice del Lavoro di Napoli ha affermato che “ai fini della valutazione del *periculum in mora* richiesto per il provvedimento di urgenza, il parametro che il giudice deve tener presente è quello della possibilità per il lavoratore di garantire a se ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa; la ricerca di tali attributi si deve incentrare non solo sul riscontro della idoneità delle risorse a garantire il soddisfacimento di bisogni primari degli



interessati quali quelli alimentari, ma anche ed in questa senso il concetto è elastico sulla loro idoneità ad impedire la smodata compressione delle abitudini di vita dei soggetti colpiti, di quelle normali attività che nel loro complesso nutrono la personalità e favoriscono la crescita - come ad esempio l'esercizio del diritto di studio - o consentono di vivere con dignità anche momenti di grave affanno quali quelli in cui si sia affetti da gravi patologie e si sia bisognosi di cure anche costose” (v. Trib. Napoli, Sez. lavoro, 01-02-2011, in *leggiditalia.it*).

Ed infine: “il **periculum in mora** sussiste e va individuato nella lesione del diritto-dovere costituzionalmente garantito (art. 4 Cost.) del cittadino al lavoro, determinata sia dal tempo necessario per celebrare un processo col diritto ordinario; sia dal fatto che le prestazioni non rese non sono in alcun modo ripristinabili; sia, infine, dal pregiudizio di ordine psicologico e morale che al lavoratore deriva dalla necessità di far fronte ai bisogni materiali in mancanza della retribuzione. (v. Trib. Milano, Ord., 09-06-2004, in *leggiditalia.it*).

Per tutto quanto sopra argomentato appare, pertanto, necessario l'intervento di una preventiva misura cautelare da adottarsi anche *inaudita altera parte*, ai sensi dell'art. 669 sexies, comma 2, c.p.c., in quanto un eventuale provvedimento di accoglimento, che intervenisse dopo la convocazione e audizione delle parti, cagionerebbe un pregiudizio imminente, grave ed irreparabile ad un bene della vita fondamentale.

In subordine, quand'anche non si volesse intervenire *inaudita altera parte*, appare comunque di incontestabile risalto la sussistenza del pericolo di un danno grave ed irreparabile che il ricorrente subirebbe se si attendesse la trattazione nel merito della causa.

Tutto ciò premesso il Sig. **ARCELLA DANIELE**, *ut supra* rappresentato, domiciliato e difeso

RICORRE

all'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Firenze affinché, previa fissazione dell'udienza *ex art.* 415 c.p.c. ed emanazione di ogni opportuno provvedimento, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione,

- a) **in via cautelare**, anche inaudita altera parte, considerata la domanda presentata dal ricorrente (unitamente ai successivi solleciti a provvedere) ed il susseguente comportamento illegittimo perpetrato dalle resistenti e sostanziatosi nella omessa collocazione dell'istante nelle “GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE



SU POSTO DI SOSTEGNO I FASCLA" - ADSS Sostegno Scuola secondaria II grado, per l'Ambito territoriale della Provincia di Firenze, **ORDINARE** l'immediato inserimento del ricorrente "a pettine" o, nella denegata ipotesi e in via meramente subordinata, "in coda" negli elenchi aggiuntivi;

- b) in via principale nel merito, considerata la domanda presentata dal ricorrente (unitamente ai successivi solleciti a provvedere) ed il susseguente comportamento illegittimo perpetrato dalle resistenti e sostanziatosi nella omessa collocazione del ricorrente nelle "GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE SU POSTO DI SOSTEGNO I FASCLA" - ADSS Sostegno Scuola secondaria II grado, per l'Ambito territoriale della Provincia di Firenze, **ORDINARE**, previa disapplicazione dell'art. 5, comma 14, D.L. 44/2023 per contrasto col diritto UE (ovvero previo promovimento della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 14, D.L. n. 44/2023 nei termini esposti in ricorso), nonché del DM n.51/2023 e delle GPS pubblicate dall'USP di Firenze, l'immediato inserimento del ricorrente "a pettine" o, nella denegata ipotesi e in via meramente subordinata, "in coda" negli elenchi aggiuntivi;
- c) Con vittoria di onorari, diritti e spese del presente giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore nella sua qualità di antistatario ex art. 93 c.p.c.

*** **

In via istruttoria:

Si ritiene che la causa possa essere istruita in via documentale.

Si depositano, mediante inoltro telematico, i seguenti documenti in copia:

1. D.M. n. 51/2023;
2. Domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi n. prot. m_pi.AOOPOLIS-ELENCHI-AGGIUNTIVI.REGISTRO UFFICIALE.I.9517614.21-04-2023 proposta dal ricorrente in data 21 aprile 2023;
3. **3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies**: Titoli abilitanti esteri al Sostegno con piani analitici e relative traduzioni
4. Domanda n. 24827 del 9.1.2023 al Ministero dell'Istruzione e del Merito volta ad ottenere il riconoscimento del titolo abilitante estero;
5. Ricorso avverso il silenzio proposto davanti al TAR Lazio-sede di Roma;
6. Graduatorie del 14.07.2023 – 10 agosto 2023;
7. Pec di reclamo del 15 luglio 2023;
8. Ulteriore pec di reclamo del 17 luglio 2023;



9. Autocertificazione reddituale.

Si depositano altresì: a) procura alle liti rilasciata al sottoscritto difensore; b) dichiarazione di esenzione dal pagamento del c.u. del ricorrente con documento di riconoscimento in corso di validità.

Inoltre, si richiede fin da ora che codesto On.le Giudicante voglia ordinare alle Amministrazioni resistenti la produzione di tutta la documentazione relativa alle operazioni di inserimento nelle “GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE SU POSTO DI SOSTEGNO I FASCLA” - ADSS Sostegno Scuola secondaria II grado, in relazione all’Ambito Territoriale della provincia di Firenze.

DICHIARAZIONE DI VALORE

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 115/2002, SI DICHIARA CHE IL PRESENTE GIUDIZIO È ESENTE DAL PAGAMENTO DEL C.U., STANTE LA DICHIARAZIONE DI ESENZIONE DEL RICORRENTE PRODOTTA IN ATTI (ALL.9). IL VALORE DELLA CAUSA È INDETERMINABILE.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA EX ART.151 C.P.C.

Si chiede espressamente che l’Il.mo Giudice adito, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all’art. 151 c.p.c., voglia autorizzare la notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza a tutti i potenziali controinteressati mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (<https://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana>) nonché sul sito internet dell’Ambito Territoriale di Firenze (<https://www.csa.fi.it/>) a cui gli Uffici provvederanno non appena riceveranno la notifica da parte del ricorrente.

Tanto si rende necessario stante l’indeterminatezza del numero di controinteressati e l’impossibilità di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che assumono tale qualità.

Con massima osservanza

Cassino-Firenze, lì 03 agosto 2023

Avv. Prof. Manlio Formica

[f.to digitalmente]

